

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Edizione n. 1/2023

Approvata dal Responsabile della Branch in data 14 dicembre 2023

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

(c.d. whistleblowing)

1. PREMESSE E FONTI NORMATIVE

L'ordinamento italiano richiede alle imprese operanti a vario titolo nel settore finanziario, di adottare dei sistemi interni di segnalazione di comportamenti illeciti e di violazioni delle disposizioni normative che si siano verificati in ambito aziendale (c.d. "whistleblowing").

In particolare, il legislatore italiano ha recentemente ampliato gli ambiti che assumono rilevanza per Tendercapital Limited - Italian Branch (di seguito la "**Branch**" o "**Succursale**")

La Direttiva UE 2019/1937 (Direttiva whistleblowing), recepita in Italia con il D.lgs. n. 24/2023 (G.U. n. 63 – 15 marzo 2023) in vigore dal 15 luglio 2023 (che avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 per le imprese del settore privato che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, una media fino a 249 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato) ha ampliato gli ambiti di applicazione dei sistemi interni di segnalazione disciplinando la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.**

Da evidenziare la centralità del ruolo dell'A.N.AC., che assume le vesti di autorità nazionale per il whistleblowing, con competenza anche nel settore privato; l'attenzione al tema della riservatezza, intesa come principio esteso a tutti i soggetti menzionati nella segnalazione (compresi i testimoni); il raccordo con la protezione dei dati personali e la più ampia indicazione delle possibili condotte discriminatorie; la previsione della figura del facilitatore, di supporto ai segnalanti, garantita dalle organizzazioni.

I canali di segnalazione si distinguono l'uno dall'altro principalmente per: **1) oggetto della segnalazione; 2) destinatari della segnalazione; 3) natura vincolante o facoltativa.**

Ciononostante, i suddetti sistemi di *whistleblowing* presentano anche le seguenti caratteristiche comuni:

1. sono istituiti a tutela dell'integrità e del valore dell'ente;

2. sono autonomi e indipendenti l'uno dall'altro;
3. garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato;
4. prevedono misure di tutela del segnalante contro eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali derivanti dalla segnalazione stessa.

Pertanto, la Branch - ferma restando l'autonomia e l'indipendenza di ciascun canale rispetto all'altro e tenendo conto dei diversi ambiti che i medesimi sono finalizzati a presidiare - adotta la presente *“Procedura per la segnalazione delle violazioni”* (di seguito la **“Procedura”**) al fine di disciplinare in modo uniforme le modalità attraverso le quali le segnalazioni devono essere indirizzate ai diversi soggetti o organismi competenti (di seguito i **“Destinatari”**).

La Branch ha identificato e nominato la funzione Compliance quale responsabile dei sistemi interni di segnalazione, il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazioni, ove rilevanti.

La presente Procedura disciplina, inoltre, i processi di analisi delle segnalazioni, nonché eventuali flussi informativi e scambi di informazioni tra i medesimi.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA

La Branch adotta la presente Procedura al fine di consentire a tutti i dipendenti o a soggetti terzi, che a diverso titolo agiscano nell'interesse della medesima, di segnalare condotte illecite o violazioni della disciplina normativa applicabile nello svolgimento delle attività aziendali.

Tale Procedura è stata, inoltre, adottata nell'ottica di garantire che le attività aziendali siano svolte nel pieno rispetto della legalità e dei valori etici che orientano la conduzione della Branch.

In particolare, la presente Procedura ha lo scopo di definire e chiarire:

- a) chi sono i soggetti tenuti ad effettuare la segnalazione (cfr. par. 3);
- b) quali sono i fatti e le circostanze da segnalare (cfr. par. 4);
- c) quali sono i canali di segnalazioni e chi sono i responsabili dell'analisi e trattazione delle stesse (cfr. par. 5);

- d) le modalità di gestione e trattazione delle segnalazioni (cfr. par. 6);
- e) gli obblighi di tracciatura e di conservazione delle segnalazioni (cfr. par. 7);
- f) gli obblighi di reportistica interna in merito alle segnalazioni pervenute in determinati periodi di riferimento (cfr. par. 8);
- g) gli obblighi di riservatezza e le misure di tutela a favore del segnalante e del segnalato (cfr. par. 9);
- h) la diffusione della Procedura a livello aziendale (cfr. par. 10).

L'invio di segnalazioni, nel rispetto della presente Procedura, non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro o dai rapporti contrattuali intercorrenti tra il soggetto segnalante e la Branch.

La Branch con la presente Procedura si impegna ad adottare le seguenti misure di tutela:

- a favore del segnalante contro eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o sleali derivanti dalla segnalazione;
- a favore del segnalato contro eventuali segnalazioni che potrebbero ledere la relativa integrità (ad esempio, segnalazioni effettuate al solo fine di calunniare o diffamare il soggetto segnalato).

A tal fine, il Destinatario delle segnalazioni è obbligato, ai sensi della presente Procedura, a trattare le segnalazioni pervenute nel massimo rispetto della riservatezza dell'identità e dei dati, sia del segnalante, sia del segnalato.

3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a tutti coloro che intendono segnalare fatti o le circostanze descritte nel successivo paragrafo (di seguito i “**Segnalanti**”).

Possono, quindi, presentare segnalazioni i seguenti soggetti:

- a) il Branch Manager e i responsabili delle funzioni aziendali, compresi i responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- b) i dipendenti, subordinati e autonomi, di qualsiasi livello e/o categoria;
- c) i terzi che hanno rapporti e relazioni di affari con la Branch (fornitori, consulenti, collaboratori).

Sono esclusi dall'ambito della presente Procedura i clienti della Branch, le cui segnalazioni devono avvenire nel rispetto della procedura relativa alla trattazione dei reclami.

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Costituiscono oggetto di segnalazione qualsiasi fatto o circostanza che possa costituire violazione da parte di dipendenti, membri di organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) aventi rapporti e relazioni di affari con la Branch delle norme disciplinanti l'attività svolta dalla Branch, nonché previsioni e principi stabiliti dalla normativa applicabile e dalle procedure interne adottate dalla Branch.

In particolare, costituiscono oggetto di segnalazione le violazioni commesse nei seguenti ambiti (di seguito “**Ambiti**”).

Il decreto 24/2023 definisce a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato del decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: **appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.**

Si registra pertanto l'ampliamento degli ambiti soggettivi e oggettivi del whistleblowing: più ampio il perimetro dei segnalanti, sia internamente che esternamente nonché attraverso la “divulgazione pubblica”.

Viene inoltre ampliato il perimetro delle segnalazioni nel settore privato che era considerato marginalmente dalla legge n.179/2017 e che quindi era limitato agli enti dotati di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo n.231/2001. Si evidenzia

anche un significativo aumento dei soggetti che potranno segnalare, dagli ex dipendenti ai collaboratori o tirocinanti. Inoltre, l'oggetto delle segnalazioni si amplia ad un gran numero di condotte illecite.

La Procedura è intesa a consentire la segnalazione di irregolarità che afferiscono alle attività della Branch ovvero a condotte individuali, quali, ad esempio:

- attività o comportamenti disonesti, fraudolenti, inappropriati, illegali o negligenti da parte di dipendenti, amministratori, incaricati, fornitori o chiunque abbia a che fare con la Branch;
- mancanza da parte di una persona di agire in modo appropriato, con correttezza o in conformità con la legge o con la normativa interna nello svolgimento delle proprie mansioni.

Le fattispecie di abusi e le irregolarità che potrebbero costituire oggetto di segnalazione possono riguardare:

- violazioni delle norme che disciplinano l'attività della Branch;
- violazioni della normativa antiriciclaggio, fatte salve le segnalazioni delle operazioni sospette che debbono essere effettuate ai sensi del D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 90/2017;
- condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si forniscono alcuni esempi di possibili segnalazioni ai sensi della Procedura:

- riciclaggio o finanziamento del terrorismo: potrebbero essere segnalate violazioni della normativa interna in materia di antiriciclaggio. Non vanno invece inoltrate tramite questo canale le segnalazioni di possibili operazioni sospette, che vanno trasmesse in conformità a quanto definito nelle procedure aziendali in materia di antiriciclaggio;
- corruzione;
- ostacolo all'attività di Vigilanza: potrebbe essere segnalata la condotta di chi, in sede di ispezione, ometta di fornire informazioni rilevanti all'Autorità di Vigilanza.

I fatti o le circostanze oggetto di segnalazione potrebbero configurare **violazioni rilevanti per più Ambiti**. In tali casi il Segnalante dovrà segnalare la medesima violazione ad unico canale preposto alla segnalazione degli Ambiti interessati, la cui gestione come innanzi detto è demandata al responsabile della funzione COMPLIANCE.

Ad esempio, la comunicazione ad un soggetto terzo di un'informazione privilegiata appresa nel corso dell'attività lavorativa costituisce una violazione delle procedure aziendali rilevante sia nell'Ambito della “prestazione di servizi di investimento”, in quanto violazione delle disposizioni comunitarie relative agli abusi di mercato, sia nell'Ambito della “responsabilità amministrativa degli enti”, in quanto la condotta in oggetto potrebbe configurare il reato di “abuso di informazioni privilegiate” o comunque esporre la Branch al rischio di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Il Segnalante dovrà inviare in ogni caso un'unica segnalazione al canale di segnalazione adottato dalla Branch.

In ciascuno dei suddetti Ambiti, il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione.

E' necessario che la segnalazione:

- descriva in modo chiaro e completo i fatti/circostanze segnalate;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti/circostanze oggetto di segnalazione;
- indichi o fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- dichiari l'eventuale esistenza di interessi privati collegati alla segnalazione.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE E SOGGETTO DESTINATARIO

Si definisce “Segnalazione”: la comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni di cui la persona sia a conoscenza. La segnalazione può essere sia “interna” (ossia, la

comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna e/o “esterna” (ossia, la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna - ANAC).

Le segnalazioni devono essere anzitutto “circostanziate” e debbano riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi della Procedura e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La segnalazione può essere:

- firmata dal segnalante, il quale inserisce il proprio nome alla fine della segnalazione; oppure
- anonima: in questo caso la segnalazione sarà presa in carico solo se sufficientemente precisa e circostanziata di elementi tali da rendere possibile la comprensione della fattispecie e l’avvio di una indagine.

In ogni caso è fatto obbligo per il Segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione.

5.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Branch ha istituito due canali di segnalazione interna: 1) portale dedicato e 2) posta tradizionale.

Per il primo canale è utilizzato il portale dedicato accessibile al seguente link: <https://tendercapital.legalwb.it/> e gestito esclusivamente dal responsabile della funzione Compliance che, tramite la suddetta piattaforma criptata, garantisce i requisiti di riservatezza previsti dal Dlgs 10 marzo 2023 , nr. 24.

Inoltre, per ciascun Ambito di segnalazione è stato individuato e nominato il soggetto destinatario preposto alla ricezione, al quale è stato assegnato il compito di: 1) monitorare il funzionamento dei canali di segnalazione; 2) prendere visione delle segnalazioni e 3) analizzare le segnalazioni nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura e in particolare degli obblighi di riservatezza previsti.

Il Destinatario non partecipa all’adozione di eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

Si riportano, qui di seguito, per ciascun Ambito di segnalazione, i canali¹ e i relativi Destinatari che il gestore della segnalazione (COMPLIANCE) dovrà gestire:

| AMBITO | DESTINATARI | CANALI DI SEGNALAZIONE |
|---|-------------|---|
| Antiriciclaggio | Compliance | https://tendercapital.legalwb.it/ Indirizzo: Compliance c/o Tendercapital Limited - Italian Branch – Via Enrico Panzacchi 6, Milano. |
| Prestazione di servizi di investimento | Compliance | https://tendercapital.legalwb.it/ Indirizzo: Tendercapital Limited - Italian Branch – Via Enrico Panzacchi 6, Milano. |
| Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 | Compliance | https://tendercapital.legalwb.it/ Indirizzo: ODV c/o Tendercapital Limited - Italian Branch – Via Enrico Panzacchi 6, Milano. |

I canali di segnalazione sopra indicati devono garantire la riservatezza dell'identità e dei dati del Segnalante e del Segnalato, nonché l'eventuale anonimato. A tal riguardo, infatti, la Branch ha adottato le seguenti misure:

- 1) con riferimento al portale:
 - la funzione Compliance riceve le segnalazioni.
- 2) con riferimento alla posta ordinaria:

¹ Si segnala che le **Linee guida ANAC** in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 **evidenziano che la posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.** Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, da disciplinare nell'atto organizzativo, **è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa.** Ad esempio, a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

- le lettere di segnalazione, pervenute presso la sede legale della Branch e specificamente indirizzate alla funzione Compliance, vengono consegnate in busta chiusa alla Compliance stessa, secondo le procedure interne di gestione della posta ordinaria.
- è possibile inviare lettere di segnalazione anonime, senza indicare il nominativo del mittente.

È comunque responsabilità di chiunque riceva una segnalazione, al di fuori dei suddetti canali di comunicazione, inoltrarla al Destinatario competente tramite i canali sopra indicati, unitamente ad eventuali allegati. In tali casi, il soggetto che inoltra una segnalazione altrui è tenuto ai medesimi obblighi di confidenzialità e riservatezza previsti in capo ai Destinatari.

5.2 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI

Oltre al canale di segnalazione interna, sono previsti dalla normativa applicabile, anche canali di segnalazione esterni e precisamente:

1. segnalazione direttamente ad ANAC;
2. divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
3. denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il Segnalante può utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per le modalità di inoltro della segnalazione esterna ad ANAC si prega di consultare il sito dell'autorità disponibile al presente link [Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Ricevuta una segnalazione, la Compliance rilascia alla persona segnalante entro 7 giorni avviso di ricevimento della segnalazione e fornisce riscontro alla stessa entro 90 giorni dalla data di avviso di ricevimento, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Avviata l'istruttoria, la Compliance procede ad una verifica preliminare della segnalazione al fine di valutare i relativi presupposti giuridici e di fatto per l'avvio di ulteriori approfondimenti, da completarsi, come sopra detto, nei 90 giorni lavorativi successivi dalla data di ricezione della Segnalazione.

A seguito di tale verifica preliminare, il Destinatario procede a classificare le segnalazioni analizzate come segue:

- segnalazioni da approfondire (quando contengano informazioni circostanziate/rilevanti);
- segnalazioni non attendibili da archiviare (quando siano prive di indicazioni sufficienti/rilevanti a procedere con ulteriori approfondimenti);

- segnalazioni “in malafede” da inoltrare alle competenti funzioni per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del Segnalante.

Laddove la segnalazione risulti da approfondire, il Destinatario si attiva con il supporto delle Direzioni/Funzioni interessate competenti.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti la Compliance-valuta:

- se procedere con l’archiviazione della segnalazione per assenza oggettiva di comportamento illecito, irregolarità ovvero evidenti e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- se avviare un intervento del Branch Manager;
- se è necessario coinvolgere l’Autorità Giudiziaria;
- se e quale funzione coinvolgere in caso di segnalazione “in mala fede” per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del Segnalante.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, la Branch adotta nei 90 giorni lavorativi successivi gli opportuni provvedimenti e le necessarie azioni a tutela dell’azienda. Al termine dei 90 giorni e assunte tutte le decisioni opportune, la Compliance fornisce riscontro al soggetto segnalante per informarlo sugli esiti del procedimento.

7. TRACCIATURA DELLE SEGNALAZIONI INTERNE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La funzione Compliance è tenuta a curare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria;
- la conservazione della documentazione inerente le segnalazioni e le relative attività di verifica, in appositi archivi cartacei/informatici, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza.

E’ tutelato ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o citati nelle segnalazioni.

REPORTISTICA

-La Compliance ha il compito di predisporre su base annuale una reportistica con finalità informative contenente le informazioni aggregate sulle risultanze delle attività svolte a seguito delle segnalazioni ricevute, da trasmettere al Branch Manager e all'ODV231.

Nel caso in cui siano necessari interventi urgenti, la stessa, accertata la fondatezza della segnalazione, può trasmettere la segnalazione e i documenti relativi alla propria attività di accertamento al Branch Manager e all'ODV231.

8. RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGNALANTE

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti la Branch:

- assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante, del presunto responsabile della violazione e di qualsiasi altro soggetto citato nella segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- l'identità del Segnalante è sottratta all'applicazione del diritto di accesso ai dati personali ai sensi della normativa pro-tempore applicabile in materia di privacy (in particolare, art. 7, comma 2, del Codice Privacy);
- l'identità del Segnalante non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi della presente Procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione e discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono tutte le azioni disciplinari ingiustificate (compreso l'eventuale licenziamento disciplinare), rideterminazione discriminatoria delle mansioni, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora il soggetto che effettua una segnalazione sia corresponsabile delle violazioni, verrà tenuto conto di tale circostanza in sede di assunzione delle determinazioni finalizzate alla chiusura del caso.

La presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare e i profili di responsabilità civile del segnalante ai sensi dell'art. 2043 del codice civile nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, per le quali la Branch si riserva di intraprendere le opportune iniziative presso le Autorità Competenti.

9. SANZIONI

L'ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 10.000 fino a Euro 50.000, nei casi in cui accerti che:

- sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione e non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme ai citati principi o, ancora, non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

La Branch, sulla base delle evidenze acquisite agli atti potrà applicare misure disciplinari.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria, tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano (esponenti aziendali, dirigenti, dipendenti o collaboratori).

L'applicazione delle sanzioni disciplinate dalla Procedura prescinde dall'esito di un eventuale procedimento civile, penale o amministrativo instauratosi nei confronti del responsabile della violazione, ma al tempo stesso non esclude eventuali altre sanzioni (civili, penali o amministrative appunto) previste dalla legge per il medesimo fatto o comportamento illecito.

Le misure disciplinari sono adottate dagli organi e dalle funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla normativa aziendale, dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile.

10. FORMAZIONE

La Branch promuove l'attività di comunicazione interna ed informazione indirizzate ai dipendenti al fine di assicurare la più ampia conoscenza e la più efficace applicazione della presente Procedura.

Il Branch Manager monitora la formazione dei dipendenti che dovrà illustrare, tra l'altro, (i) la disciplina in materia di segnalazioni, (ii) l'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione e (iii) il sistema disciplinare.

11. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

Il Branch manager cura che tutti i dipendenti e membri degli organi aziendali della Branch siano informati della presente Procedura onde assicurare la più ampia conoscenza e la più efficace applicazione della stessa.

ALLEGATO - 1

| ANTIRICICLAGGIO | |
|------------------------|--|
| DESTINATARIO | Compliance |
| CANALI SEGNALAZIONE | DI https://tendercapital.legalwb.it/ |
| | Posta ordinaria Compliance c/o Tendercapital Limited - Italian Branch – Via Enrico Panzacchi 6, Milano. |

| ESEMPI DI CONDOTTE DA SEGNALARE |
|--|
| Violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela |
| Mancata identificazione del titolare effettivo |
| Mancata esecuzione di controlli previsti nella procedura antiriciclaggio adottata dalla Branch |
| Falsificazione/manipolazione, senza adeguata motivazione, del profilo di rischio assegnato dai sistemi informatici al cliente |
| Mancata trasmissione o falsificazione dei dati trasmessi all'UIF |
| Violazione delle disposizioni relative alla conservazione dei dati e delle informazioni relative ai clienti |
| Divulgazione di informazioni relative a segnalazioni di operazioni sospette |
| Violazione delle misure di sicurezza adottate dalla Branch per impedire la divulgazione delle informazioni relative a segnalazioni di operazioni sospette. |
| Altre violazioni da segnalare |

ALLEGATO - 2

| SERVIZI DI INVESTIMENTO (consulenza in materia di investimenti) | |
|---|--|
| DESTINATARIO | Compliance |
| CANALI SEGNALAZIONE | DI https://tendercapital.legalwb.it/ |
| | Posta ordinaria Compliance c/o Tendercapital Limited - Italian Branch – Via Enrico Panzacchi 6, Milano. |
| ESEMPI DI CONDOTTE DA SEGNALARE | |
| Violazione delle disposizioni relative all’informativa pre-contrattuale e contrattuale | |
| Violazione delle disposizioni normative e/o delle procedure interne relative all’adeguatezza del servizio | |
| Percepimento di incentivi in violazione delle disposizioni normative e delle procedure adottate dalla Branch | |
| Esecuzione di operazioni in conflitto di interesse, in violazione delle procedure adottate dalla Branch | |
| Violazione delle procedure interne relative alle registrazioni, anche telefoniche. | |
| Raccomandazioni di strumenti finanziari nonchè annullamento o modifica degli ordini utilizzando informazioni privilegiate | |
| Comunicazione a terzi di informazioni privilegiate al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni lavorative e in violazione delle procedure interne | |
| Esecuzione di operazioni che potrebbero costituire manipolazione del mercato ai sensi del Regolamento UE 596/2014 | |
| Altre violazioni da segnalare | |

ALLEGATO - 3

| RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001 | |
|---|--|
| DESTINATARIO | Compliance |
| CANALI SEGNALAZIONE | DI https://tendercapital.legalwb.it/ |
| | Posta ordinaria Organismo di Vigilanza c/o Tendercapital Limited - Italian Branch – Via Enrico Panzacchi 6, Milano. |

| ESEMPI DI CONDOTTE DA SEGNALARE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA |
|--|
| Violazione di regole di condotta e/o di Protocolli, generali o speciali, previsti dal Modello Organizzativo |
| Violazione di policy o procedure richiamate dal Modello Organizzativo, in particolare quelli finalizzate a prevenire la commissione di Reati Presupposto nell'ambito delle Aree a Rischio |
| Anomalie o carenze riscontrate nello svolgimento di attività aziendali (ad esempio, carenza di controlli o misure di prevenzione di condotte illecite), in particolare nell'ambito delle Aree a Rischio; |
| Comportamenti che, pur non integrando esplicite violazioni del Modello Organizzativo, si discostano dalla prassi societaria |
| Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto |
| Avvio di qualsiasi attività ispettiva di natura giudiziaria, tributaria o amministrativa da parte delle autorità |
| Richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o Dipendenti alla funzione competente in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto |
| Rapporti preparati dai Responsabili delle funzioni di controllo ove non trasmesse in via autonoma all'Organismo di Vigilanza |

| |
|--|
| Notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni |
|--|

| |
|--|
| Reclami e/o denunce da parte di clienti per ipotesi di frode o irregolarità comportamentali della Branch |
|--|

| |
|-------------------------------|
| Altre violazioni da segnalare |
|-------------------------------|